



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0190345 - 13/09/2012 - USCITA**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AD UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLE UNIONI REGIONALI
LORO SEDI

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, LORO UNIONI ED
UNIONCAMERE
LORO SEDI

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA-
VIA XX SETTEMBRE
00187 ROMA

Oggetto: Articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7.08.2012, n. 135 - norme di contenimento consumi intermedi

Il comma 3 dell'articolo 8 indicato in oggetto prevede una riduzione nella misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196. Lo stesso comma prevede, altresì, che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato "adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo



precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre."

Tale disposto normativo trova applicazione nei confronti delle Camere di commercio, delle Unioni Regionali e dell'Unioncamere, mentre esclude le aziende speciali camerali, non essendo le stesse inserite nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 196 del 31 dicembre 2009. Tuttavia si invitano codeste Camere a vigilare sull'attività di detti organismi al fine di conseguire, nell'ambito della gestione degli stessi, l'obiettivo di contenimento delle spese per consumi intermedi, così come definite nella presente circolare.

Al fine di consentire un'applicazione omogenea del dettato normativo, questo Ministero ritiene necessario fornire primi urgenti chiarimenti in merito alle tipologie di spesa da ricomprendere nella definizione di "consumi intermedi" e alle modalità di calcolo da applicare al fine di ottemperare all'obbligo normativo.

In primo luogo, è necessario evidenziare che con la circolare n. 5 del 2 febbraio 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito "**consumi intermedi**" i "*pagamenti dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento*" ed ha elencato le tipologie di spesa rientranti in tale definizione.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che, ai fini dell'individuazione della base imponibile, si devono considerare *escluse* le spese che riguardano gli interventi di promozione economica inserite nelle apposite voci del conto economico, in quanto trattasi di oneri legati alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio.

Tale esclusione, già prevista dalla circolare di questo Ministero n. 551622 del 24.05.2004 trova fondamento nella circostanza che gli oneri in questione sono strettamente strumentali alla realizzazione della "*mission istituzionale*" degli enti sopra richiamati.

Peraltro, considerare tali spese ai fini dell'individuazione della base imponibile, porterebbe a una penalizzazione di tutte quelle camere di commercio che effettuano direttamente le iniziative promozionali a vantaggio di quelle che, invece, realizzano le medesime attività attraverso forme di erogazioni finanziarie con contributi verso terzi o delegandole alle proprie aziende speciali. Infatti nella circolare n. 5 del 2 febbraio 2009, sopra citata, le voci di "contributo" rientrano tra i "Trasferimenti correnti a imprese" e non trovano collocazione nella categoria "consumi intermedi".

Si ritiene, infine, necessario evidenziare che, ai fini dell'individuazione della base imponibile, sono incluse anche le tipologie di spesa già soggette alle misure di contenimento previste dalla normativa vigente.

L'importo risultante dall'applicazione della percentuale del 5% sulla base imponibile come sopra definita, deve essere inserito, in sede di aggiornamento del preventivo economico 2012, in una voce del conto "Oneri diversi di gestione" e versato, entro il 30 settembre 2012, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato, indicato nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.28 del 7 settembre 2012; resta inteso che potranno essere, comunque, utilizzate le voci già istituite ai fini di precedenti versamenti conseguenti a misure di contenimento.



Con lo stesso provvedimento di aggiornamento, gli enti in indirizzo devono individuare, all'interno delle tipologie di oneri per consumi intermedi relativi al 2012, gli importi da assoggettare a riduzione per le singole voci; importi che, complessivamente, dovranno corrispondere al versamento da effettuare.

Le variazioni apportate alle singole voci tengono, comunque, conto degli oneri che, relativamente al periodo 7 luglio 2012 – 31 dicembre 2012, rivestono natura obbligatoria in quanto derivanti da contratti, obbligazioni o da altri atti di carattere vincolante in essere.

Si ritiene necessario chiarire, infine, che la base imponibile come sopra determinata sarà poi considerata ai fini dell'applicazione della misura del 10% individuata, a decorrere dall'anno 2013, dallo stesso comma 3 più volte citato. Al riguardo lo scrivente si riserva di fornire apposite istruzioni in occasione della predisposizione del preventivo economico 2013.

Al fine di consentire allo scrivente un monitoraggio in merito ai versamenti che gli enti in indirizzo devono effettuare in relazione a tutte le norme di contenimento vigenti, si invitano i medesimi enti a comunicare allo scrivente gli importi dei predetti versamenti con riferimento alle diverse norme.

* * * * *

La presente nota è indirizzata anche al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - per opportuna conoscenza ed affinché su tale delicata questione possa eventualmente far conoscere con cortese urgenza, atteso il termine di versamento stabilito dalla norma, le proprie eventuali valutazioni e considerazioni aggiuntive o diverse.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)